



## INFORMAZIONI GENERALI

L'istanza di rateazione deve essere unica e comprendere tutti i debiti accertati alla data di presentazione della stessa e non iscritti a ruolo.

La domanda è ammissibile per debiti non inferiori a € 1.000,00 e per un massimo di 24 rate.

Non possono essere ammessi al beneficio della rateazione i soggetti che non abbiano osservato i piani di rateazione concessi nel biennio precedente.

L'autorizzazione delle rateazioni per importi fino a € 258.000,00 e per un numero di rate non eccedenti le dodici mensilità è concessa dal Dirigente della Sede INAIL competente in base alla sede legale dell'istante.

L'autorizzazione delle rateazioni per importi eccedenti € 258.000,00 e per un numero di rate superiori alle dodici mensilità e fino a 24 è concessa dal Dirigente regionale; l'istanza deve comunque essere presentata alla Sede INAIL competente in base alla sede legale dell'istante.

Nei seguenti casi, tassativamente elencati dal legislatore, è inoltre possibile richiedere la rateazione fino a 36 rate, previa autorizzazione del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali:

- calamità naturali con sospensione dei termini stabiliti dagli appositi decreti
- procedure concorsuali per le quali risulti già emanato il provvedimento dichiarativo
- trasmissione agli eredi dei debiti contributivi
- carenza temporanea di liquidità finanziaria derivante da ritardato introito di crediti maturati nei confronti di amministrazioni dello Stato o di enti pubblici, nascenti da obblighi contrattuali, ovvero determinata da tardata erogazione di contributi e finanziamenti pubblici previsti da leggi o convenzioni
- carenza temporanea di liquidità finanziaria connessa a difficoltà economico-sociali del territorio o di settore, quando l'importo oggetto della dilazione risulti di particolare rilevanza in relazione alle dimensioni aziendali
- ricorrenza di uno stato di crisi aziendale dovuto a contrazione o sospensione dell'attività produttiva per eventi, non imputabili alla ditta, connessi a temporanee situazioni di mercato (crisi economiche settoriali e locali, processi di riorganizzazione, ristrutturazione e riconversione aziendale)
- contestuali richieste di pagamento di premi, contributi e tributi dovuti a vari titolo e con scadenze concomitanti.

Nei seguenti ulteriori casi è possibile chiedere la rateazione fino a 60 rate, sempre previa autorizzazione del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali:

- oggettive incertezze legate a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali e amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo assicurativo, successivamente riconosciuto sul piano giurisprudenziale o amministrativo;
- fatto doloso del terzo, denunciato all'autorità giudiziaria entro il termine stabilito dall'art. 124, comma 1, del codice penale.

In caso di istanza di rateazione eccedente le 24 mensilità deve essere prestata idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria rilasciata da intermediari iscritti nell'apposito elenco speciale.

Per ulteriori dettagli : Circ. INAIL n.44/2004; Circ. INAIL n. 60/2008